

Bonus Eliminazione Barriere Architettoniche 75%

Requisiti tecnici

19 settembre 2023

■ **Interventi ammessi**

Agenzia delle Entrate Circolare N. 17/E del 26 giugno 2023

L'agevolazione spetta per la realizzazione di **interventi direttamente finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti**. Si tratta di opere che possono essere realizzate **sia sulle parti comuni che sulle singole unità immobiliari** e si riferiscono a diverse categorie di lavori quali, **ad esempio, la sostituzione di finiture (pavimenti, porte, infissi esterni, terminali degli impianti), il rifacimento o l'adeguamento di impianti tecnologici (servizi igienici, impianti elettrici, citofonici, impianti di ascensori), il rifacimento di scale ed ascensori, l'inserimento di rampe interne ed esterne agli edifici e di servoscala o di piattaforme elevatrici**. In sostanza la detrazione spetta a condizione che gli interventi siano funzionali ad abbattere le barriere architettoniche ivi presenti nonché, in caso di sostituzione degli impianti, per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dei materiali e degli impianti sostituiti.

■ **Interventi ammessi**

Agenzia delle Entrate Circolare N. 17/E del 26 giugno 2023

Ai fini dell'accesso alla detrazione, gli interventi devono rispettare i requisiti previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236


Esempi di intervento:

- **sostituzione di finiture (pavimenti, porte, infissi esterni, terminali degli impianti)**
- **il rifacimento o l'adeguamento di impianti tecnologici (servizi igienici, impianti elettrici, citofonici, impianti di ascensori)**
- **il rifacimento di scale ed ascensori, l'inserimento di rampe interne ed esterne agli edifici e di servoscala o di piattaforme elevatrici**

■ Barriere architettoniche


“La barriera architettonica è un ostacolo fisico o qualunque elemento costruttivo che impedisca, limiti o renda difficoltosi gli spostamenti, la mobilità o la fruizione di spazi, attrezzature e servizi, specialmente da parte di persone con ridotta capacità motoria o sensoriale.”

■ Alloggio accessibile



garantisce la completa fruizione da parte di persone con ridotta capacità motoria: notare le dimensioni minime delle porte di accesso e di quelle interne, delle porte-finestre di collegamento con i balconi, dei diversi vani e disimpegni

■ Alloggio visitabile



deve permettere l'accesso agli spazi di relazione (soggiorno) ed almeno un servizio igienico.

■ Barriere architettoniche

Oltre alle misure minime in pianta per permettere l'accesso, l'attraversamento e l'utilizzo dei vari ambienti e dei servizi, ci sono altre situazioni che rappresentano delle barriere: altezza delle maniglie di porte e finestre, degli interruttori, dell'impianto citofonico, ecc.

■ Le porte


- Le **porte** di accesso ai locali che si affacciano sui corridoi e sugli eventuali **disimpegni** interposti non debbono essere di **impedimento alle manovre** delle persone su sedia a ruote o **di pericolo** per chiunque transiti;
- le **porte** devono essere **facilmente manovrabili**, di tipo e luce netta tali da consentire un agevole transito anche da parte di persona su sedia a ruote;
- il vano della porta e gli spazi antistanti e retrostanti devono essere **complanari**;
- eventuali soglie devono presentare un **dislivello massimo di 2,5 cm**;
- la luce in altezza delle porte deve essere non inferiore a 210 cm.

■ Infissi esterni

Altezza delle maniglie o dispositivo di comando compresa tra cm 100 e 130; consigliata 115 cm.

Per consentire alla persona seduta la visuale anche all'esterno, devono essere preferite soluzioni per le quali la parte opaca del parapetto, se presente, non superi i 60 cm di altezza dal calpestio, con l'avvertenza, però, per ragioni di sicurezza, che l'intero parapetto sia complessivamente alto almeno 100 cm e inattraversabile da una sfera di 10 cm di diametro. Nelle finestre lo spigolo vivo della traversa inferiore dell'anta apribile deve essere opportunamente sagomato o protetto per non causare infortuni. **Le ante mobili degli infissi esterni devono poter essere usate esercitando una pressione non superiore a kg 8**

■ Infissi esterni



■ Porte

	Parametro	Misura minima	Misura massima	Norma DM 236/89
Porta di ingresso principale	Luce netta in larghezza	80 cm		8.1.1
Porte interne	Luce netta in larghezza	75 cm		8.1.1
Tutte le porte	Luce netta in altezza	210 cm		8.2.1
Anta mobile	Larghezza	120 cm		8.1.1
Anta mobile	Pressione di apertura		8 kg	8.1.1
Eventuali vetri	Altezza da terra	40 cm		8.1.1
Maniglie	Altezza da terra	85 cm	95 cm	8.1.1




N.B. la luce netta in altezza delle porte non è espressamente richiamata, può essere ricavata dal Pt. 8.2.1

■ Terminali degli impianti

Gli apparecchi elettrici, i quadri generali, le valvole e i rubinetti di arresto delle varie utenze, i regolatori di impianti di riscaldamento e di condizionamento, i campanelli di allarme, il citofono, devono essere posti ad una altezza compresa tra i 40 e i 140 cm

Terminali degli impianti



■ Servizi igienici

Garantire la manovra e l'uso degli apparecchi anche alle persone con impedita capacità motoria: deve essere previsto l'accostamento laterale alla tazza w.c., bidet, vasca, doccia, lavatrice e l'accostamento frontale al lavabo.

Minimi dimensionali:

lo spazio necessario all'accostamento e al trasferimento laterale dalla sedia a ruote alla tazza w.c. e al bidet, ove previsto, deve essere minimo 100 cm misurati dall'asse dell'apparecchio sanitario;

lo spazio necessario all'accostamento laterale della sedia a ruote alla vasca deve essere minimo di 140 cm lungo la vasca con profondità minima di 80 cm;

lo spazio necessario all'accostamento frontale della sedia a ruote al lavabo deve essere minimo di 80 cm misurati dal bordo anteriore del lavabo.

■ Servizi igienici

Caratteristiche degli apparecchi sanitari:

i **lavabi** devono avere il **piano superiore posto a cm 80** dal calpestio ed essere sempre **senza colonna** con sifone preferibilmente del tipo accostato o incassato a parete;

i **w.c. e i bidet** preferibilmente sono di **tipo sospeso**, in particolare l'asse della tazza w.c. o del bidet deve essere posto ad una distanza minima di cm 40 dalla parete laterale, il bordo anteriore a cm 75-80 dalla parete posteriore e il piano superiore a cm 45-50 dal calpestio.

la **doccia** deve essere a pavimento, dotata di sedile ribaltabile e doccia a telefono.

■ Bagni




Fig. 14i: BAGNO CON DOCCIA ACCESSIBILE




Fig. 14m: BAGNO CON SOLO LAVABO E VASO ACCESSIBILE




Fig. 14l: BAGNO CON LAVATRICE E VASCA ACCESSIBILE




Fig. 14 n: BAGNO VISIBILE

■ Percorsi orizzontali e corridoi

I corridoi o i percorsi devono avere una **larghezza minima di 100 cm**, ed avere **allargamenti atti a consentire l'inversione di marcia** da parte di persona su sedia a ruote (vedi punto 8.0.2. - Spazi di manovra). Questi allargamenti devono di preferenza essere posti nelle parti terminali dei corridoi e previsti comunque ogni 10 m di sviluppo lineare degli stessi.

Per le parti di corridoio o disimpegni sulle quali si aprono porte devono essere adottate le soluzioni tecniche di cui al punto 9.1.1, nel rispetto anche dei sensi di apertura delle porte e degli spazi liberi necessari per il passaggio di cui al punto 8.1.1; le dimensioni ivi previste devono considerarsi come minimi accettabili.

■ Ascensore

L'ascensore **in caso di adeguamento di edifici preesistenti**, ove non sia possibile l'installazione di cabine di dimensioni superiori, può avere le seguenti caratteristiche:


cabina di dimensioni minime di 1,20 m di profondità e 0,80 m di larghezza;

porta con luce netta minima di 0,75 m posta sul lato corto;

piattaforma minima di distribuzione anteriormente alla porta della cabina di 1,40 × 1,40 m.

Le porte di cabina e di piano devono essere del tipo a scorrimento automatico. Nel caso di adeguamento la porta di piano può essere del tipo ad anta incernierata purché dotata di sistema per l'apertura automatica.

Fig. 12 a: DIMENSIONI MINIME DEGLI ASCENSORI E DEGLI SPAZI AD ESSI ANTISTANTI



EDIFICI DI NUOVA
EDIFICAZIONE
NON RESIDENZIALI

EDIFICI DI NUOVA
EDIFICAZIONE
RESIDENZIALI

INTERVENTI DI
ADEGUAMENTO

■ Rampe

La pendenza di una rampa va definita in rapporto alla capacità di una persona su sedia a ruote di superarla e di percorrerla senza affaticamento anche in relazione alla lunghezza della stessa. Si devono interporre ripiani orizzontali di riposo per rampe particolarmente lunghe. Valgono in generale per le rampe accorgimenti analoghi a quelli definiti per le scale.

Non viene considerato accessibile il superamento di un dislivello superiore a 3,20 m ottenuto esclusivamente mediante rampe inclinate poste in successione.

■ Rampe

La larghezza minima di una rampa deve essere:

di 0,90 m per consentire il transito di una persona su sedia a ruote;



di 1,50 m per consentire l'incrocio di due persone.

Ogni 10 m di lunghezza ed in presenza di interruzioni mediante porte, la rampa deve prevedere un ripiano orizzontale di dimensioni minime pari a 1,50 × 1,50 m, ovvero 1,40 × 1,70 m in senso trasversale e 1,70 m in senso longitudinale al verso di marcia, oltre l'ingombro di apertura di eventuali porte.

La pendenza delle rampe non deve superare l'8%.

Sono ammesse pendenze superiori, nei casi di adeguamento, rapportate allo sviluppo lineare effettivo della rampa.

Fig. 11a: LUNGHEZZE MAX. DELLE RAMPE IN RELAZIONE ALLA LORO PENDENZA



■ Come procedere

1. Verificare quale/i barriere architettoniche sono presenti nell'immobile
2. Documentare la presenza di barriere
3. Progettare l'intervento di eliminazione/superamento delle barriere
4. Documentare il risultato raggiunto

Il riferimento tecnico per la verifica e progettazione è il DM 236 del 1989

Ing. Nicola Massaro
Responsabile Tecnologia e Qualità delle Costruzioni
tecnologie@ance.it

I disegni sono tratti dal Quaderno Ance «Manuale per una progettazione senza barriere architettoniche» edito da Edil Stampa